



LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA AL PROCESSO STATALE: UNA PROPOSTA CONCRETA

Sempre più frequentemente si sente parlare di “degiurisdizionalizzazione”.

Il termine, che forse non è tra i più opportuni e nemmeno tra più corretti, indica l'intenzione di affidare la gestione delle controversie civili (o di alcune di esse) ad una sede diversa da quella del processo statale.

L'argomento è complesso e merita alcune riflessioni.

In primis, deve essere chiaro che, in uno Stato civile e democratico, le controversie tra i cittadini devono essere affrontate e gestite **SECONDO LEGGE** ed in una **SEDE ISTITUZIONALE**, a ciò preposta.

Quanto sopra non solo per evitare episodi di ragion fattasi (che non sono ovviamente tollerabili), ma anche perché se le controversie non trovano una risposta in sede “civile”, esse avranno necessaria ricaduta sul processo penale.

Ad esempio: se si impedisse al cittadino di ottenere risarcimento per i danni da sinistro stradale in sede civile, sarà probabile che i danneggiati sceglieranno la via di procedere in sede penale nei confronti del danneggiante. Con evidenti conseguenze sul contenzioso penale, che verrebbe snaturato e che vedrebbe un aggravamento del suo sovraccarico.

Secundis, la gestione delle **CONTROVERSIE** deve essere affidata a professionisti dotati della necessaria preparazione ed esperienza **GIURIDICA** e di gestione della controversia, in grado di assolvere la funzione dello **JUS DICERE**. Certamente l'**AVVOCATURA** ha la competenza per svolgere tale compito, ed è dunque a questa categoria professionale che, a parere dello scrivente, deve essere affidata in via **ESCLUSIVA** la gestione stragiudiziale



delle controversie, soprattutto nella eventuale fase contenziosa (al riguardo non si nasconde che, sempre a parere dello scrivente, anche la mediazione e la negoziazione assistita dovrebbero essere competenza esclusiva della professione forense, che per sua stessa natura è chiamata a tradurre gli interessi delle parti in atti giuridici).


Il Movimento Forense ha immaginato, dunque, una gestione stragiudiziale delle controversie, dalla fase della mediazione fino all'eventuale lodo arbitrale, secondo i seguenti principi:

- ✓ Istituzione, laddove non già presenti, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CAMERE ARBITRALI, gestite dai COA secondo un regolamento emanato dal CNF, sulla base dei principi fondamentali sanciti dal legislatore con norma primaria;
- ✓ Codificazione di una procedura agile, che permetta la conduzione della controversia dalla fase della (eventuale) mediazione fino al contenzioso arbitrale, in un ventaglio di materie che siano aggiornate rispetto al vigente divieto relativo ai cd "diritti indisponibili". Al fine di rendere la procedura più snella e con costi accessibili all'utenza, sarà opportuno istituire la figura dell'ARBITRO UNICO, analogamente al Giudice Monocratico (eventualmente riservando la collegialità alla sola fase decisoria).
- ✓ Il RITO dovrà essere agile "modulare", così da consentire alle parti (assistite dai difensori), di valutare in ogni momento l'opportunità di una composizione bonaria, con conseguente riduzione di tempi e costi.







ECCO DUNQUE LA PROPOSTA DEL MOVIMENTO FORENSE



FASE CONTENZIOSA





NEL DETTAGLIO

La proposta dell'ARBITRATO FORENSE, ovviamente, richiederebbe le necessarie modifiche alla disciplina prevista dal c.p.c. al TITOLO VIII. A giudizio dello scrivente, la via più semplice ed efficace sarebbe quella di inserire nel codice di procedura civile un apposito **capo VI-bis**, disciplinante l'arbitrato presso l'ORDINE FORENSE, che diventerebbe un genus a sé (cd. ARBITRATO FORENSE), come forse è corretto che sia se immaginiamo che questo istituto abbia una funzione di primo piano, accanto al processo statale, nella gestione delle controversie.

PROCEDIMENTO

TENTATIVO DI MEDIAZIONE (facoltativo/obbligatorio): secondo le regole vigenti

FASE CONTENZIOSA (davanti all'ARBITRO UNICO, eventualmente riservando la collegialità alla fase DECISORIA) → sul modello del RITO DEL LAVORO

Fuori dai casi di cui al d.l. 132/2014 art. 1,

- 1) **Ricorso introduttivo**: deposito (anche in via telematica) del ricorso e del fascicolo documentale presso la Camera Arbitrale del COA del circondario in cui ha sede il Tribunale territorialmente competente (deve essere allegato il compromesso, o il contratto contenente clausola compromissoria, o la convenzione arbitrale).
- 2) **Provvedimento della Camera Arbitrale con cui fissa un incontro finalizzato**
 - **alla designazione degli arbitri su accordo delle parti o dal Presidente del Coa**
 - **ed alla mera costituzione del convenuto nella procedura**

Il ricorso ed il provvedimento sono notificati alla controparte a cura del ricorrente entro 10 giorni dall'emissione o altro termine da valutare). L'incontro deve tenersi entro 30 giorni dalla data di deposito del ricorso. **Incontro per la nomina degli arbitri**: Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al consiglio stesso.

- 3) **Provvedimento di designazione degli arbitri e provvedimento di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti** da comunicare alle parti a cura della Camera Arbitrale, presso i difensori costituiti, entro 5 giorni. Tra la data di emissione del decreto e l'udienza di comparizione devono intercorrere non meno di 120 giorni e non più di 150 giorni)





- 4) **Costituzione del convenuto** (con deposito di comparsa di costituzione e risposta e fascicolo) almeno 60 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio. Deve proporre a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali (purchè rientranti nella convenzione arbitrale) /domanda di autorizzazione alla chiamata di terzi (producendo il consenso del terzo e delle parti), chiedendo in tale secondo caso il differimento dell'udienza (segue provvedimento , se autorizza la chiamata del terzo, dell'arbitro nel rispetto dei termini sopra detti per consentire al terzo la costituzione)
- 5) - 30 gg prima dell'udienza le parti depositano **memorie di precisazione/ modificazioni delle domande/ eccezioni/conclusioni già proposte ed indicano i mezzi di prova e produzioni documentali** (qui maturano le preclusioni istruttorie). In questa sede il ricorrente deve prendere posizione sulla domanda riconvenzionale eventualmente avanzata dal convenuto, a pena di decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e deve qui indicare i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi in relazione alla domanda riconvenzionale (salvo che siano già introdotti in giudizio).
- 15 gg prima dell'udienza le parti depositano le rispettive **repliche ed articolano la prova contraria**.
- 6) **UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI**. L'arbitro, sulla scorta della conoscenza degli atti e dei documenti sino ad allora depositati, tenta la conciliazione eventualmente facendo una proposta, ed il comportamento che le parti terranno rispetto a tale proposta potrà essere oggetto di valutazione al momento dell'emissione del Lodo.
Se la conciliazione non riesce l'Arbitro decide sull'ammissione delle prove, concordando con le parti l'ordine dell'acquisizione delle stesse al fine di consentire nel prosieguo ulteriore tentativo di conciliazione, e procede alla calendarizzazione del processo.
- 7) **FASE ISTRUTTORIA**, L'arbitro può tentare la conciliazione della controversia su istanza di una o entrambe le parti durante la fase istruttoria. Esaurita la stessa, l'Arbitro dichiarata chiusa l'istruttoria, tenta d'ufficio la conciliazione ed in caso di fallimento, assegna, su richiesta delle parti, un termine di 60 giorni per il deposito di **memorie conclusionali** e di precisazione delle conclusioni, ed un termine di ulteriore 20 giorni per il deposito delle **repliche**.
- 8) **LODO** entro 60 gg dal deposito delle repliche. Il Lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
NB: Tutti i termini previsti per le parti e per l'Arbitro devono essere perentori.





MOVIMENTO FORENSE

Nella presente proposta, si è immaginato che alle parti sia offerto, immediatamente, un programma preciso dei tempi e dei costi dell'intera procedura, al cui interno è previsto che più volte venga offerta la possibilità di comporre la lite, in questo modo riducendo non solo i tempi ma anche i costi.

In altri termini, si propone una procedura "componibile", in cui ogni "blocco" ha un tempo ed un costo, e la cui effettiva composizione strutturale è rimessa al potere dispositivo delle parti, le quali saranno sempre protagoniste attive delle proprie vicende.

Ovviamente è una proposta ancora in fase embrionale, e certamente deve essere corretta e migliorata. Eppure, nel redigerla, lo scrivente ha visto la possibilità di un nuovo futuro possibile per l'Avvocatura e la Giustizia. E l'augurio è di poter condividere tale visione e la costruzione di un progetto preciso. Ed aggiungendo visione a visione, si immagina altresì un concreto sostegno del legislatore e dell'esecutivo, in termini di incentivi fiscali, in caso di adesione alla procedura arbitrale ed in caso di composizione bonaria.

Un caro saluto,

Avv. Massimiliano Cesali – Presidente del Movimento Forense

Avv. Barbara Dalle Pezze

Responsabile Dipartimento Scientifico del Movimento Forense

Responsabile della Sez. di Brescia del Movimento Forense

Movimento Forense – Nazionale
Presidente Avv. Massimiliano Cesali

Contatti
movimentoforense.it
T +39 06 36006794
F +39 06 3201014

